

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO DEL MERCATO AVICUNICOLO ALL'INGROSSO DI MILANO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 11-7-1960 (atti n. 155406/1356/60 Annona) e approvato con decreto prefettizio dell'8-8-1960 (atti n. 4546 Div. 3^a). Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961 (atti n. 125467/1313/61 Annona) approvata con decreto prefettizio 27-6-1961 (atti n. 4051 Div. 3^a).

SogelMi

Articoli modificati

- Art. 3 modificato dalla legge 11-2-1963, n. 154
- Art. 12 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Arl. 13 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Art. 25 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Art. 28 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Arl. 31 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Arl. 32 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Art. 36 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961
- Art. 49 modificato con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961

Regolamento del Mercato Avicunicolo all'ingrosso di Milano

Articolo 1

Definizione del mercato

Gli immobili e le attrezzature di proprietà del Comune di Milano ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore del pollame, uova, conigli e selvaggina, siti in Milano via Cesare Lombroso, 32 – costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra elencati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25-3-1959, n. 125.

I quantitativi minimi per le vendite all'ingrosso che non siano effettuate in colli sono seguenti:

- a. per il pollame e per i conigli kg. 15;
- b. per la selvaggina kg. 5;
- c. per le uova 360 unità (corrispondenti ad un «quartino»).

Il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra indicati fuori del mercato comunale è consentito con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia, di cui al R.D. 20-12-1928, n. 3298, nonché delle altre norme di legge e di regolamenti generali e locali, delle prescrizioni annonarie e di quelle stabilite dal presente regolamento che non attengono al funzionamento interno del mercato stesso.

Articolo 2

Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune di Milano a mente dell'art. 5 della legge 25-3-1959, n. 125.

La gestione del mercato è disciplinata dalle norme del presente regolamento, da quelle ivi richiamate e da quelle eventualmente emanate sia di carattere generale che locale.

Articolo 3

Commissione di mercato

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25-3-1959, n. 125 e dal presente regolamento, è costituita una commissione di mercato.

La commissione è composta dal presidente designato ai sensi dell'art. 3 del regolamento ministeriale tipo di cui al D.M. 10-6-1959 e dai seguenti membri nominati dal Prefetto:

1. tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
2. un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura designato dalla Giunta camerale;
3. due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4. l'ufficiale sanitario;
5. il veterinario dirigente del servizio igienico-sanitario di cui al successivo art. 12;
6. tre produttori di pollame, uova, conigli e selvaggina, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative, ove esistano;
7. un commerciante all'ingrosso di pollame, uova, conigli e selvaggina;
8. un commissionario o mandatario di mercato;
9. un commerciante al minuto di pollame, uova, conigli e selvaggina;
10. un abituale operatore in prodotti avicoli con i mercati esteri;
11. tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che non siano dipendenti di operatori del mercato;
12. due rappresentanti delle cooperative di consumo;
13. un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione od alla trasformazione dei prodotti di cui al presente regolamento;
14. due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria

Alle sedute della commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato, di cui al successivo art. 4.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati

La scelta dei componenti la commissione di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il presidente della commissione designa il componente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe - su presentazione del relativo biglietto - nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato, con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta, invece, il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

Un dipendente del Comune di Milano, quale segretario della commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione, nonché dei verbali delle sedute della commissione stessa, è trasmessa al Comune di Milano a cura del segretario.

Articolo 4 **Direttore del mercato**

Al mercato è preposto un direttore.

I requisiti e le condizioni per la nomina del direttore, nonché il suo stato giuridico ed economico, sono determinati dal regolamento generale del personale del Comune di Milano e dalle tabelle organiche ad esso allegato.

Articolo 5 **Altro personale addetto al mercato**

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio, salariato ed operaio, assunto dal Comune e assegnato in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato dal regolamento organico per il personale del Comune di Milano.

Articolo 6 **Funzionamento e compiti della commissione di mercato**

La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione ha il compito di:

1. stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali. Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento nella misura massima possibile delle richieste inoltrate dagli operatori economici;
2. esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato provinciale prezzi;
3. svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 4 della legge 25-1959, n. 125 e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
4. proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
5. proporre al Comune le modifiche da apportare al regolamento di mercato in base alle necessità accertate, per il

- più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
6. deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;
 7. esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento.

Articolo 7

Compiti del direttore del mercato

Nell'ambito delle direttive impartite dal Comune, il direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle decisioni di competenza della commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale del Comune addetto al mercato ed in tale sua funzione propone al Comune stesso:

- a. l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b. i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c. i turni e gli orari di lavoro;
- d. le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. accertare il possesso, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
3. vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario dirigente il servizio igienico-sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento, qualora questi non sia il direttore del mercato;
5. accertare che tutte le operazioni di compra-vendita si effettuino in armonia con e norme previste dal regolamento;
6. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
7. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di pollame, uova, conigli e selvaggina oltre l'orario prescritto, d'intesa con il veterinario di cui al successivo art. 12;
8. proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita del pollame, uova, conigli e selvaggina ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
9. accertare che le merci, i mezzi di trasporto e gli eventuali imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
10. vigilare perché l'attività di tutti gli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
11. prevenire e reprimere eventuali frodi;
12. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
13. in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone al Comune ed alla commissione di mercato;
14. curare in modo particolare la regolare vendita delle merci affidate alla direzione del mercato;
15. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature del mercato, per la buona conservazione dei prodotti avicoli depositati nel mercato stesso;
16. nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione dal mercato, per un periodo non superiore a tre mesi, di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
17. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
18. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, da regolamenti generali e locali e dal presente regolamento.

Articolo 8

Rilevazioni statistiche e prezzi Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, che debbono essere pertanto sempre completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: l'indicazione esatta della specie merceologica (categoria, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti fra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. La direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 44.

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni ed, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio, sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda la quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione soprattutto ad uso degli operatori.

Articolo 9

Servizi vari

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Il direttore ed i funzionari specificatamente designati dal Comune, nei limiti del servizio assegnato, assumono la qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a' sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale. Essi sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco.

Articolo 10

Servizio di verifica del peso

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

Articolo 11

Gestione dei servizi

Il Comune provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

1. il servizio di pulizia del mercato;
2. il servizio di bar e ristoro;
3. I servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autoveicoli, carri con cavallo od altri mezzi di trasporto;
4. ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere o subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto.

Il controllo sull'osservanza delle norme contenute nell'atto di concessione può essere esercitato anche dalla direzione del mercato.

Articolo 12

Servizio igienico e sanitario

Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie, categoria e qualità delle merci introdotte, al quale è preposto il direttore del mercato se veterinario od un veterinario comunale particolarmente esperto nella

materia.

Il Comune pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria. Il pollame, le uova, i conigli e la selvaggina provenienti dall'estero o da altri comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dalla autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto delle merci e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

Tutti i prodotti devono, comunque, essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della predetta visita di controllo.

Il mercato dispone di un reparto di osservazione per le merci sospette o comunque non ammesse al libero consumo, a seguito della visita sanitaria di controllo.

Nei casi in cui alle merci immesse nel mercato venga dal veterinario attribuita una classifica (specie, categoria), diversa da quella riconosciuta alle merci stesse nel luogo di provenienza, i commissionari od i mandatari interessati possono chiedere al direttore del mercato il rilascio di apposita certificazione comprovante la mutata classifica.

Uguale certificazione può essere richiesta al direttore del mercato nei casi di prodotti per i quali sia stata accertata dal veterinario una menomata conservabilità.

Articolo 13

Facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio all'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Ciascun operatore può altresì curare con propri mezzi e personale il trasporto dei prodotti da lui trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale di cui al comma precedente.

Il servizio di facchinaggio può essere organizzato sotto il controllo della direzione del mercato, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi, in modo da garantire un efficiente funzionamento del servizio stesso col rispetto delle norme legislative a tutela dei diritti dei lavoratori.

In caso diverso, alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede il Comune, su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini.

I facchini sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini, ed approvata dal Comitato provinciale prezzi.

Sia i facchini che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dal Comune, su proposta della commissione di mercato.

È vietato ai facchini di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini che il personale di fatica degli operatori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbano il normale funzionamento del mercato sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
- b. nei casi gravi l'esclusione dal mercato disposta dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Articolo 14

Pesatura dei prodotti.

Ogni venditore permanente provvede al peso dei prodotti mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà instal-

late nel posteggio di vendita.

Per i venditori occasionali il Comune pone a disposizione un servizio di pesatura, contro corresponsione dei diritti tariffari stabiliti.

Articolo 15

Tariffe

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune, sentito il parere della commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore del mercato, esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i posti di esposizione e vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun altro motivo possono essere imposti od esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato la merce introdotta, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Il ritiro della merce dal mercato può essere tuttavia vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.

Articolo 16

Cassa di mercato

Il Comune, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato con ingresso nel mercato stesso i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge 25-3-1959, n. 125, con le modalità e condizioni da fissarsi nell'apposito atto di concessione

Nel mercato, ove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione di mercato può esser istituito apposito <fondo di garanzia> per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

Le modalità per la costituzione e i limiti entro cui il «fondo» deve essere contenuto sono stabiliti dalla commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Articolo 17

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti delle merci che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati al Comune.

Articolo 18

Venditori

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a. i commercianti all'ingrosso dei generi contemplati nell'art. 1;
- b. i produttori di pollame, uova, conigli e selvaggina, singoli od associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- c. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di cui all'art. 1;
- d. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti avicoli;
- e. gli enti di colonizzazione.

Articolo 19

Compratori

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a. i commercianti all'ingrosso di pollame, uova, conigli e selvaggina;
- b. i commercianti al minuto degli stessi prodotti;
- c. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti avicoli;
- d. le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- e. gli enti comunali di consumo.

Articolo 20

Commissionari, mandatari ed astatori

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche i commissionari ed i mandatari, che abbiano prestato al Comune la cauzione da esso fissata, sentita la commissione di mercato, in L. 200.000 in contanti od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Articolo 21

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a. certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125;
- b. certificazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19 (lettere b., c. e d.), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a. del presente articolo.

Articolo 22

Documento per l'accesso al mercato

Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato. Nel tesserino devono essere indicate:

- a. le generalità del titolare;
- b. il titolo di ammissione al mercato;
- c. il periodo di validità.

La tessera di ingresso al mercato può essere rilasciata, oltre che agli operatori contemplati dal presente regolamento, ai loro dipendenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.

La tessera aggiornata ogni anno dovrà contenere i dati necessari per il riconoscimento della persona a cui è intestata, la quale ha l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti del mercato.

Per il rilascio del tesserino verrà corrisposto il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Gli operatori che cessano la propria attività nello stabilimento, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire la tessera alla direzione del mercato.

Chi viene sorpreso in mercato senza tessera o in possesso di una tessera ad altri intestata o illecitamente detenuta è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una ammenda fino a L. 5.000 ai sensi della legge comunale e provinciale.

Articolo 23

Disciplina degli operatori

I produttori di pollame, uova, conigli e selvaggina, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, possono vendere soltanto le merci di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti citati né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Articolo 24

Posteggi di esposizione e vendita

Il mercato comprende i seguenti posteggi di esposizione e di vendita:

- n. 10 magazzini prospicienti il piazzale per le contrattazioni con antistante porticato di esposizione;
- n. 10 tettoie per i posteggi di vendita.

Articolo 25

Destinazione dei posteggi di esposizione e vendita

Secondo i criteri stabiliti dalla commissione di mercato, i posteggi di esposizione e di vendita sono destinati agli operatori che svolgono lavoro di importante entità ed a carattere permanente.

Agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale nonché agli operatori occasionali deve, in ogni caso, essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato stesso.

Articolo 26

Concessione dei posteggi di esposizione e vendita

I posteggi di esposizione e vendita sono concessi dal Comune agli eventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, su domanda dell'interessato e nei limiti della disponibilità, sentita la commissione di mercato.

Le concessioni hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate su richiesta da inoltrarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune, sentita la commissione di mercato e deve essere pagato a rate semestrali anticipate.

Dovrà peraltro essere tenuto a disposizione della direzione un certo numero di posteggi per la vendita diretta e per eventuali richieste di operatori occasionali.

Qualora si tratti di concessione per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabili per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le concessioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli od associati.

Articolo 27

Carattere delle concessioni dei posteggi di esposizione e vendita

Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta né subconcessa, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, limitatamente alla durata della concessione in atto.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la concessione sia fatta a favore di una persona giuridica essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Articolo 28

Gestione dei posteggi di esposizione e vendita

Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della concessione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I concessionari, per i rapporti con il Comune, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il mercato. Gli atti che non possono essere notificati al concessionario vengono notificati presso la direzione del mercato.

Articolo 29

Indicazione sui posteggi di esposizione e vendita

Il posteggio di ciascun concessionario è contraddistinto, a cura del concessionario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta in conformità all'atto di concessione.

Articolo 30

Uso dei posteggi di esposizione e di vendita

I posteggi non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 31

Termine delle concessioni

Le concessioni dei posteggi di esposizione e vendita cessano:

- a. alla scadenza;
- b. per rinuncia del concessionario durante il periodo di concessione;
- c. per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d. per scioglimento della società concessionaria;
- e. per revoca disposta dal Comune.

Articolo 32

Revoca delle concessioni

La concessione è revocata nei seguenti casi:

1. cessione totale o parziale del posto a terzi;
2. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
3. inattività completa per sessanta giorni complessivi in un anno non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato;
4. gravi scorrettezze commerciali;
5. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti generali e locali ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
6. accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento delle tariffe di mercato.

La revoca è disposta dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Articolo 33

Riconsegna dei posteggi

Cessata o revocata la concessione i posteggi devono essere riconsegnati al Comune liberi e sgomberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione od alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero d'ufficio, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

Il concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare al Comune tutti i danni arrecati al posteggio stesso.

Articolo 34

Calendario ed orario

L'orario normale di apertura del mercato nei giorni feriali è il seguente:

- a. dalle ore 7 alle ore 18 dal 1° settembre al 31 maggio;
- b. dalle ore 6 alle 18 dal 1° giugno al 31 agosto.

Le contrattazioni avvengono normalmente nelle giornate feriali, dalle ore 7.45 alle ore 12 nei mesi da settembre a maggio e dalle ore 7 alle ore 11 nei mesi da giugno ad agosto.

Può essere consentito l'ingresso in mercato dei prodotti che vi debbono essere esposti per la vendita, a partire dalla mezzanotte.

L'uscita delle merci acquistate sul mercato non può avvenire nello stesso giorno prima dell'orario di inizio delle contrattazioni.

Il direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

A cura del direttore sarà esposto nel mercato del pollame il calendario annuale del mercato, redatto su conforme parere della commissione di mercato, in modo che gli operatori possano prenderne visione.

Articolo 35

Ingresso al mercato

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito per ciascuna categoria tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Articolo 36

Contrattazioni

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

È vietata ogni operazione che possa provocare un'artificiosa alterazione dei prezzi od ostacolare o turbare il regolare andamento del mercato. I trasgressori, salvo le sanzioni di legge e di regolamento, saranno immediatamente sospesi dal mercato, senza pregiudizio di più gravi provvedimenti.

La direzione del mercato comunica a mezzo di altoparlanti e di apposite tabelle tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di prodotti introdotti in mercato e potranno essere comunicati con lo stesso mezzo i prezzi di apertura.

Articolo 37

Ordine interno

È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio depositandovi prodotti, imballaggi, gabbie penne od altro che possa comunque ostacolare la circolazione;
- b. attendere alle varie operazioni di preparazione dei prodotti senza indossare indumenti di servizio convenientemente puliti;
- c. attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d. introdurre cani;
- e. accendere fuochi;
- f. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- h. uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici od insanguinati;
- i. esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
- l. ingombrare comunque le bocchette ed i canali di scolo;
- m. distribuire ed affiggere fogli volanti, manifesti, ecc.;
- n. accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- o. il turpiloquio, le bestemmie, i canti, i giochi di qualsiasi genere, gli schiamazzi, le provocazioni, le dispute, le risse, nonché ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza ed al buon costume.

Le varie categorie degli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in apposito albo avvisi a carattere sindacale, previo il visto di nulla osta della direzione del mercato.

La pulizia dei locali, strade e spazi tutti è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal Comune.

Articolo 38

Pulizia dei posteggi

I concessionari del mercato devono curare che i posteggi, magazzini e gli annessi (scale, corridoi, ecc.) di loro pertinenza siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti, i quali devono essere raccolti in appositi recipienti.

Articolo 39

Ingresso e circolazione dei veicoli

L'introduzione del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina nel mercato deve avvenire prima dell'inizio delle contrattazioni, entro e non oltre l'orario fissato.

L'ingresso nel mercato dei veicoli dei compratori può avvenire dall'inizio dell'orario stabilito per le contrattazioni, compatibilmente con le esigenze di circolazione.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio.

Articolo 40

Vendite all'asta.

Quando se ne riscontri l'opportunità, la vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità ed il prezzo base dei prodotti offerti nonché l'aumento minimo di ciascuna offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dal Comune.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato.

Articolo 41

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c. posti bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Articolo 42

Norme per la vendita

Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare ai sensi del presente regolamento.

Articolo 43

Confezioni dei colli e delle derrate

È vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti o ne pregiudichino la necessaria perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto o che aumentino artificialmente o più del necessario il peso dei colli venduti. È pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

È severamente vietato confezionare il pollame e i conigli macellati in gabbie od imballaggi precedentemente usati per il pollame vivo se non idoneamente lavati e disinfettati. È pure vietato utilizzare cassette o cartoni che non siano stati appo-

sitamente approntati per il prodotto macellato. In ogni caso il pollame e i conigli macellati devono essere confezionati con la protezione di un involucro di carta tipo pergamena od oleata, in modo da evitare il contatto del prodotto con l'imballaggio.

In mancanza di altre specifiche norme di carattere nazionale o locale o comunque non contemplate nel presente regolamento, valgono quelle delle attuali consuetudini, ad esempio:

- pollame vivo;
- polli nostrani, faraone: non più di 30 capi per gabbia (gabbione veneto);
- polli di allevamento intensivo: non più di 25 capi per gabbietta;
- galline, capponi, anatre: non più di 25 capi per gabbia (gabbione veneto);
- tacchini, tacchine, oche: non più di 25 capi per gabbia (gabbione veneto);
- conigli: non più di 25 capi per gabbia (gabbione veneto);
- uova :
 - cassa di 1440 unità;
 - mezza cassa da 720 unità;
 - quartino da 360 unità;
 - cesta da 1000 a 1200 unità.

Articolo 44

Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione che non può superare il 2% del prezzo di vendita, elevabile al 2,50% per le partite di valore non superiore a L. 50.000.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello «star del credere» fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posteggio.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:

1. la specie, la categoria e la qualità delle merci;
2. il prezzo di vendita;
3. il peso di ciascuna partita;
4. il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 45

Prodotti assegnati alla bassa macelleria o sequestrati per motivi igienico-sanitari

I prodotti assegnati alla bassa macelleria dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario di cui al precedente art. 12, con le modalità prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20-1 2-1 928, n. 3298, vengono trasferiti nel reparto di osservazione per la successiva destinazione ai sensi del sopracitato regolamento e delle norme al riguardo emanate dal Comune.

Copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria redatto dal veterinario è consegnata al direttore del mercato e al venditore.

Le derrate destinate dal veterinario alla distruzione sono avviate nell'apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuarsi con la osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è notificato dal veterinario al direttore del mercato che deve rilasciare al venditore interessato la richiesta certificazione.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti la distruzione dei prodotti sono a carico del venditore dei prodotti stessi.

Articolo 46

Prodotti affidati per la vendita alla direzione del mercato

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari ed in conformità alle norme stabilite dalla commissione di mercato, alla vendita:

- dei prodotti affidati alla direzione per la vendita;
- dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti e dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla direzione del mercato.

I mandatari devono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavo netto delle anzidette vendite. Ove non funzioni la cassa di mercato, i mandatari dovranno inviare nello stesso periodo di tempo agli eventi diritto il ricavo netto delle vendite.

Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta od indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Articolo 47

Mezzi di trasporto

Il trasporto delle merci fuori del mercato avviene a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie e legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

L'accertamento dei requisiti anzidetti è effettuato dal servizio veterinario comunale.

Articolo 48

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento od alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a. diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- b. sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c. revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita per i motivi di cui all'art. 32 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Articolo 49

Norme transitorie

La concessione dei posti di esposizione e vendita deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 26 alla scadenza della concessione in atto alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini di cui al V e al VI comma dell'art. 13 del presente regolamento, il Comune dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima concessione dei posteggi, di cui all'art. 26 del presente regolamento, è data la preferenza, a parità di condizioni, ai concessionari già operanti nel mercato.

Ai commercianti grossisti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono titolari di magazzini fiduciari e sono autorizzati ad operare fuori del mercato, verranno assegnati posteggi nell'interno del mercato stesso, in rapporto all'entità delle operazioni ivi svolte.

Articolo 50

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento del mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale.